



COMUNE DI VICOFORTE

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: *Istituzione del Canone di Concessione per le occupazioni mercati e fiere. Adozione del nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di Concessione per le occupazioni mercati e fiere"*

L'anno **duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Roattino Valter	Sindaco	X
2.	Botto Roberto	Vice Sindaco	X
3.	Prette Eraldo	Assessore	X
4.	Polleri Lucia	Assessore	X
5.	Danna Marzia	Assessore	X
6.	Badino Giovanni	Consigliere	X
7.	Murazzano Daniela	Consigliere	X
8.	Olivero Guido	Consigliere	X
9.	Barattero Romina	Consigliere	X
10.	Gasco Gian Pietro	Consigliere	X
11.	Massa Sebastiano	Consigliere	X
12.	Bonelli Umberto	Consigliere	X
13.	Beccaria Andrea	Consigliere	X

E così il numero di 13 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica.

Con l'intervento e l'opera della sig.ra Baudino Laura Segretario Comunale Capo.

Il Signor Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

Rilevato che l'art. 1 comma 837 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in deroga alle disposizioni relative al canone unico patrimoniale di cui al comma 816 del medesimo art. 1 della Legge n. 160/2019 ed in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, anche la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti;

Visti i successivi commi da 838 a 847 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019 che disciplinano il nuovo canone di concessione per le aree mercatali in sostituzione dei previgenti prelievi TOSAP, Pubblicità e pubbliche affissioni e, limitatamente alle occupazioni temporanee anche della Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti.

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi".

Dato dunque atto che, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per l'anno 2021, relativamente ai tributi locali, si rende ora indispensabile procedere con l'approvazione del nuovo "Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di concessione per le occupazioni mercati e fiere" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Richiamato il comma 3-bis dell'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia ed delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato- Città e autonomie locali, il termine di cui sopra è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo prossimo;

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto il testo del regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di approvare il testo del nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per le occupazioni mercati e fiere", come proposto dal Ufficio tributi Comunale ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame del Revisore del Comune, con esito favorevole;

Preso atto dei seguenti interventi:

- Il Consigliere Gasco Gian Pietro chiede di chiarire meglio l'applicazione della TARI in caso di occupazione mercatale; dichiara l'astensione dal voto del suo Gruppo;
- Il Bonelli Umberto conferma anche per questo regolamento il voto contrario del suo Gruppo, in quanto anche in questo caso, come per il precedente regolamento, esso è stato redatto in modo corretto dai funzionari, ma non è stato visionato in modo corretto dagli amministratori;

Al termine degli interventi;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, trattandosi di atto di natura normativa;

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 09
Voti contrari	n. 02 – Consiglieri Bonelli Umberto e Beccaria Andrea
Astenuti	n. 02 – Consiglieri Gasco Gian Pietro e Massa Sebastiano

DELIBERA

1. Di istituire il Canone di concessione per le occupazioni mercati e fiere”;
2. Di adottare, come meglio specificato in premessa, il nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per le occupazioni mercati e fiere", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021.
4. di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche.
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
6. di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

Presenti n. 13

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 09

Voti contrari n. 02 – Consiglieri Bonelli Umberto e Beccaria Andrea

Astenuti n. 02 – Consiglieri Gasco Gian Pietro e Massa Sebastiano

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde permettere la tempestiva definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Giovanni BADINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baudino Laura**

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Vicoforte, li 09 agosto 2021

VISTO:

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Baudino Laura**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03 giugno 2021, ai sensi Art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO
F.to Baudino Laura**

DIVENUTA ESECUTIVA

Divenuto esecutivo ai sensi Art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.

IL SEGRETARIO.

COMUNE DI VICOFORTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI MERCATI E FIERE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **** del ****

Articolo 1 – Disposizioni generali	3
Articolo 2 – Funzionario Competente.....	3
Articolo 3 – Tipologia di occupazioni	3
Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione.....	3
Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	4
Articolo 6 – Classificazione delle strade.....	4
Articolo 7 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	4
Articolo 8 – Fiere e mercati periodici tematici	5
Articolo 9 – Occupazioni abusive	5
Articolo 10 – Soggetto passivo	5
Articolo 11 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti.....	5
Articolo 12 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	6
Articolo 13 – Accertamento e riscossione coattiva	6
Articolo 14 – Rimborsi	6
Articolo 15 – Sanzioni	6

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati/fiere realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all' art 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2 – Funzionario Competente

1. Al relativo funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 – Tipologia di occupazioni

1. Ai fini del presente regolamento si considerano occupazioni:
 - PERMANENTI: aventi carattere di stabilità di durata non inferiore all'anno , che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - TEMPORANEE: occupazioni di durata inferiore all'anno;
 - RICORRENTI: occupazioni effettuate con periodicità stabilita, settimanale o mensile. La durata delle occupazioni con cadenza settimanale è convenzionalmente fissata in 51 giorni/anno, in quanto viene esclusa la settimana in cui si svolgono i festeggiamenti della Natività di Maria Santissima .

Articolo 4 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette;
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Funzionario competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.
3. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.
4. Costituisce in ogni caso impedimento al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, il mancato pagamento di canoni relativi all'occupazione di suolo pubblico per le medesime fattispecie nel quinquennio precedente.

Articolo 5 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione rispetto alla tariffa base non può determinare aumenti superiori al 25% della medesima tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 6 – Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Articolo 7 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio e fine delle stesse. Ad ogni annualità corrisponde un autonomo assoggettamento al canone.
2. Nell'ipotesi di occupazione permanente a cavallo di due annualità, è riconosciuto uno sconto del 50% del canone dovuto sulla seconda annualità, a condizione che sia di durata inferiore a 6 mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera è frazionata fino ad un massimo di 9 ore. Le frazioni di ora sono sempre arrotondate all'ora successiva.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica la specifica tariffa giornaliera che sarà stabilita dalla Giunta Comunale in sede di determinazioni tariffarie.
5. L'ammontare totale dovuto per ogni versamento sarà arrotondato ad unità di euro,

secondo i criteri previsti dalla normativa.

6. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 8 – Fiere e mercati periodici tematici

1. Le fiere e i mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti.
3. Per le occupazioni nei mercati di cui al comma 1, nonché in quelli particolari, attivati in occasione di fiere, eventi e/o manifestazioni promosse o patrociniate dal Comune la Giunta Comunale potrà stabilire specifiche tariffe, riduzioni o esenzioni anche riferite a stalli tipo di superficie predeterminata.

Articolo 9 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il Comune rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 10 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, sulla base della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, della superficie effettivamente occupata.
2. Per le occupazioni mercatali con posteggio fisso, il canone è sempre dovuto dal titolare del posteggio, anche nel caso di affitto a terzi.

Articolo 11 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e ricorrenti va corrisposto annualmente.
2. Per le occupazioni ricorrenti non sono previste riduzioni in caso di mancato utilizzo dell'area assegnata, per nessuna causa.
3. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro il primo giorno di occupazione.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone

per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 12 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro il primo giorno di occupazione e corrisposto in un'unica soluzione.
2. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali, anche all'interno delle aree mercatali ("spunta"), previa autorizzazione della Polizia Locale, l'avvenuto pagamento tiene luogo al rilascio della concessione.
3. Non sono consentite le occupazioni di cui al comma 2 nel caso in cui sia rilevato, a carico del richiedente, il mancato pagamento relativo a medesime occupazioni realizzate nel quinquennio precedente.
4. Per le occupazioni temporanee relative alle fiere il canone deve essere versato entro le scadenze stabilite e comunque non oltre il primo giorno di occupazione e corrisposto in un'unica soluzione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 13 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 14 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura di legge.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario competente notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del dovuto, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento

dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 art 1 commi 796 – 801.